



# REGIONE MARCHE

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 38 LEGISLATURA N. IX

seduta del

29/11/2010

pag.

1

delibera

1729

DE/ME/S04 Oggetto: Approvazione del modello di convenzione tra Azienda  
0 NC sanitaria unica regionale e residenze protette per  
anziani.

Prot. Segr.  
1861

Lunedì 29 novembre 2010, nella sede della Regione Marche, ad Ancona,  
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale,  
regolarmente convocata.

Sono presenti:

- PAOLO PETRINI
- ANTONIO CANZIAN
- SANDRO DONATI
- SARA GIANNINI
- SERENELLA GUARNA MORODER
- PIETRO MARCOLINI
- LUCA MARCONI
- ALMERINO MEZZOLANI
- LUIGI VIVENTI

Vicepresidente

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Sono assenti:

- GIAN MARIO SPACCA
- MARCO LUCHETTI

Presidente

Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza assume la  
Presidenza, in assenza del Presidente della Giunta regionale il Vice  
Presidente Paolo Petrini. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta  
regionale Elisa Moroni.

Riferisce in qualità di relatore: L' Assessore Mezzolani Almerino.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

## NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: \_\_\_\_\_
- alla P.O. di spesa: \_\_\_\_\_
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il \_\_\_\_\_

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente  
del Consiglio regionale il \_\_\_\_\_

prot. n. \_\_\_\_\_

L'INCARICATO



29 NOV 2010

2

delibera

1729

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL MODELLO DI CONVENZIONE TRA AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE E RESIDENZE PROTETTE PER ANZIANI**

**LA GIUNTA REGIONALE**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal servizio Salute, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Salute che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione del medesimo che dal presente atto non deriva nè può derivare alcun impegno di spesa per la Regione Marche;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

**DELIBERA**

- Di approvare il modello di convenzione tra Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) e Residenze Protette per anziani, che contenuto nell'allegato "1", insieme agli Allegati "A" e "B", forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Gian Mario Spacca)

(Paolo Petrin)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

**Normativa di riferimento**

- L. n. 328/2000: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- L.R. n. 20/2002: "Disciplina in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale"
- Regolamento regionale n.1/04 e successive modifiche
- DPCM 14.02.2001: "Atto di riordino e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie"
- DPCM 29.11.2001: Accordo tra Governo, Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sui "Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria" ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni
- L.R. n. 13/2003: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale"
- DGRM n 1566/2004: "Approvazione atto di indirizzo e concernente Sistema dei servizi per gli anziani della Regione Marche: sviluppo programmatico ed organizzativo";
- DGRM n. 1322/2004: "Protocollo d'intesa regionale sulla non autosufficienza"
- DGRM n. 323/2005: "Accordo con le Organizzazioni Sindacali sulle residenze sociali e adozione degli atti relativi alla riqualificazione delle residenze socio-sanitarie per anziani non autosufficienti"
- DGRM n. 704/06: "Approvazione del modello di convenzione per residenze protette o nuclei di assistenza protetta in case di riposo e dei criteri tariffari in RSA - Modifiche agli allegati A, B, C, della DGRM n. 323 del 3/3/2005 - Accordo con le Organizzazioni sindacali sulle residenze sociali e adozione degli atti relativi alla riqualificazione delle residenze socio-sanitarie per anziani non autosufficienti"
- DA n. 62/2007: "Piano Sanitario Regionale 2007/2009 - Il governo, la sostenibilità, l'innovazione e lo sviluppo del servizio sanitario regionale per la salute dei cittadini marchigiani"
- DGRM n. 720/07: "Consolidamento e sviluppo dell'integrazione socio-sanitaria nella Regione Marche - Primi indirizzi per le strutture organizzative regionali"
- DGRM n. 480 del 1/04/2008: " Convenzionamento con le Residenze Protette o nuclei di residenza protetta in Case di Riposo: conferma per l'anno 2008 delle condizioni previste dalla DGR 704/06 per la stipula delle convenzioni"
- DA n. 98/2008: "Piano Sociale 2008/2010 - Partecipazione, tutela dei diritti, programmazione locale in un processo di continuità, stabilizzazione ed integrazione delle politiche di welfare";
- DGR n. 1493 del 27.10.2008 "L.R. 29 luglio 2008 n. 25 assestamento del bilancio 2008, art. 37 Fondo regionale per la non autosufficienza – attuazione adempimenti;



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- DGR n. 1230 del 2.08.2010: Approvazione dello schema di accordo sui percorsi di allineamento delle tariffe delle Residenze protette per anziani alla normativa vigente. Anni 2010-2013.

**Motivazione**

In attuazione del Protocollo d'Intesa sottoscritto dalla Regione con le OO.SS. *"Protocollo d'intesa per la difesa del lavoro, la coesione sociale, il sostegno allo sviluppo"* in data 12 novembre 2009, venne attivata una procedura di confronto con le OO.SS per dare seguito al punto sulla "non autosufficienza", che specificamente prevedeva: "tra il 2010 e il 2013 saranno aumentati i livelli assistenziali nelle residenze protette fino a 100 minuti di assistenza /die; al progressivo incremento della quota sanitaria sarà diminuita la tariffa alberghiera attualmente a carico degli ospiti o delle loro famiglie... si conviene intanto che per l'annualità 2010 saranno stanziati 5 milioni di euro".

In sede di contrattazione tra la delegazione trattante e le Organizzazioni Sindacali confederali e dei pensionati di Cgil, Cisl e Uil, venne concordato di elevare progressivamente il minutaggio assistenziale a 3411 posti letto indicati come fabbisogno dalla DGR 1493 del 2008, fino ad arrivare ai 100' di Assistenza (OSS e infermieristica) per i 2843 posti letto in cui la quota a carico del SSR copre un'assistenza di 50 minuti pro die/pro capite, nel corso di quattro anni di valenza dell'accordo.

Venne inoltre concordato di utilizzare il fondo aggiuntivo per l'anno 2010 unicamente per ribassare la quota a carico dei cittadini, rinviando agli anni successivi il trasferimento della quota spettante agli enti gestori.

Con DGR n. 1230 del 2 agosto 2010 è stato poi formalmente approvato lo schema di accordo con le Organizzazioni Sindacali con il quale la Giunta si è impegnata a procedere all'allineamento delle tariffe delle residenze protette alla normativa regionale da raggiungere in quattro anni, tramite una disponibilità aggiuntiva di finanziamenti regionali.

L'accordo, sottoscritto dalle parti nello stesso giorno (reg. int. N. 15059), prevede sostanzialmente che:

- tutte le Residenze Protette abbiano la garanzia del rispetto dei 100 minuti di assistenza al giorno per ogni paziente.
- La Regione Marche si impegni ad aumentare nelle Residenze Protette che attualmente offrono 50 minuti di assistenza, le somme necessarie per poter incrementare tale assistenza nel periodo 2010-2013 dei minuti mancanti, in termini di infermieri e operatori socio-sanitari;
- L'incremento dell'assistenza non comporti un aumento della compartecipazione dei cittadini alla retta giornaliera. Infatti, l'accordo prevede che le somme che eccedano i 41.25 € al giorno vengano prima ricondotte a tale cifra e poi ridotte sino ai 33 € dovuti.
- Pari percorso verrà perseguito con gli enti gestori delle strutture, che vedranno dal 2011 incrementare la loro quota insieme all'incremento dell'assistenza fornita.

L'accordo prevede inoltre:

- L'approvazione di un nuovo modello di convenzione che riattribuisca all'ASUR alcune spese relative ai presidi per gli anziani delle Residenze Protette non presenti nel modello di convenzione vigente;
- L'impegno ad aggiornare il livello medio delle tariffe in base ad un lavoro di analisi dei costi avviando un lavoro con gli stessi enti gestori;
- La garanzia di una durata quadriennale del piano di finanziamento aggiuntivo, in modo da dare possibilità agli enti gestori di programmare il piano delle entrate;
- Il riconoscimento agli enti gestori dell'integrazione della tariffa pari al tasso annuo di inflazione programmato, dell'1,50% nel 2010.



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

In data 16.11.2010 si sono conclusi gli incontri con le Organizzazioni sindacali finalizzati alla individuazione dei contenuti da inserire nel modello di convenzione confluiti nel testo allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

E' stato altresì convenuto, nello stesso incontro, di affiancare al dato sulle prestazioni assistenziali, al vitto e alloggio, alla gestione del servizio, riportato all'art. 6 punto 5 della convenzione, una indicazione aggiuntiva riguardante la trasformazione di tali prestazioni da Minuti in Unità Equivalente di cui si porta, di seguito, un esempio:

Assistenza infermieristica su modulo da 20 P.L.

|   |        |                                                     |
|---|--------|-----------------------------------------------------|
| a | 20     | Minuti assistenza pro die                           |
| b | 20     | Posti Letto                                         |
| c | 365    | Giorni Anno                                         |
| d | 146000 | Minuti assistenza totali anno (a*b*c)               |
| e | 1512   | Ore di lavoro medio anno U.E. tempo pieno           |
| f | 90720  | Minuti di lavoro medio anno U.E. tempo pieno (e*60) |
| g | 1,61   | U.E. necessarie (d/f)                               |

**Esito dell'istruttoria**

Per quanto sopra esposto, si propone di

- Di approvare il modello di convenzione tra Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) e Residenze Protette per anziani, che contenuto nell'allegato 1 insieme agli Allegati "A" e "B" forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Dott Fausto Mannucci)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SALUTE**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Di attestare, altresì, che dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa per la Regione Marche.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dott. Carmine Ruta)

La presente deliberazione si compone di n. 19 pagine, di cui n. 13 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elio Moroni)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**ALLEGATO 1**

**Modello di convenzione  
tra Azienda Sanitaria Unica Regionale e Residenze Protette per Anziani**

TRA

L'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR), con sede in \_\_\_\_\_,  
rappresentata da \_\_\_\_\_ che interviene nel presente atto nella sua  
qualità di Direttore Generale

E

La Residenza Protetta per Anziani denominata \_\_\_\_\_  
(codice ORPS \_\_\_\_\_), con sede in \_\_\_\_\_ rappresentata da  
\_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_

*SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE*

**Art. 1 - Area di intervento**

1. La presente convenzione disciplina il rapporto tra la Residenza Protetta per Anziani \_\_\_\_\_ e l'ASUR - Zona Territoriale n. \_\_\_\_\_ per la gestione delle attività assistenziali, sanitarie, tutelari, alberghiere a favore degli anziani non autosufficienti ospiti della struttura medesima.
2. La Residenza Protetta è una struttura residenziale con elevato livello di integrazione socio-sanitaria, destinata ad accogliere, temporaneamente o permanentemente, anziani non autosufficienti, con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste stabilizzate, non curabili a domicilio e che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse.
3. La Residenza Protetta rappresenta un nodo del network socio-sanitario della Regione Marche.

**Art. 2 - Oggetto**

1. L'offerta assistenziale è rivolta a pazienti non autosufficienti, non assistibili a domicilio, le cui



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

problematiche sono prevalentemente di ordine socio-assistenziale che necessitano di un livello elevato di assistenza tutelare e di un livello di tutela sanitaria comunque inferiore a quello erogato dalle RSA.

**Art. 3 - Obiettivo dell'assistenza**

1. L'assistenza deve garantire la conservazione dello stato di equilibrio del soggetto e prevenire l'aggravamento dello stato di salute e il decadimento psico-funzionale, tramite l'elaborazione di progetti assistenziali individualizzati, il rispetto del patrimonio culturale, politico e religioso, l'osservanza dei ritmi e delle abitudini dell'anziano, compatibilmente con le esigenze della comunità in cui è inserito, la personalizzazione degli ambienti, la cura dell'aspetto fisico, l'inserimento nella comunità locale o la continuità dei rapporti con questa, quanto e quando possibile.

**Art. 4 - Destinatari**

1. L'assistenza, offerta presso la Residenza Protetta, è rivolta a soggetti di norma ultra sessantacinquenni in condizione di non autosufficienza misurabile con le scale di valutazione previste dai vigenti atti regionali che disciplinano l'accesso al sistema delle cure domiciliari. Si tratta di soggetti soli o privi di un valido supporto familiare o sociale con supporto familiare necessitante di sollievo ai quali va garantita una adeguata assistenza da parte di equipe multiprofessionali attraverso interventi multidisciplinari sanitari e sociali non attuabili a domicilio.
2. L'assistenza è offerta, ad esaurimento, anche a soggetti attualmente presenti in regime residenziale nella struttura purché compatibili con i livelli assistenziali offerti dalla struttura stessa.

**Art. 5 - Modalità di accesso alla Residenza Protetta**

1. L'accesso alla Residenza Protetta avviene solo a seguito di parere favorevole dell'Unità Valutativa Integrata (UVI) secondo la seguente procedura:
  - a) Richiesta dell'interessato o di chi è civilmente obbligato o del Medico di Medicina Generale, delle strutture ospedaliere o dei Servizi sociali del Comune corredata da scheda compilata dal sanitario utilizzando la modulistica regionale destinata all'accesso al sistema delle cure domiciliari. La richiesta o la segnalazione va presentata presso le strutture distrettuali (Punto Unico di Accesso - PUA - o, laddove non presente, Segreteria delle cure domiciliari);
  - b) Valutazione della domanda da parte dell'UVI sulla base delle modalità previste dalle norme vigenti ed elaborazione del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI);
  - c) Inserimento del cittadino con i requisiti per l'accesso alla Residenza Protetta nella lista di attesa di livello distrettuale/sovradistrettuale;
  - d) Domanda di ricovero del cittadino alla Residenza Protetta scelta che procede all'accoglienza nel rispetto della lista di attesa di livello distrettuale/sovradistrettuale e della disponibilità di Posti Letto (PL) della Residenza Protetta.
2. In caso di assenza di PL disponibili il cittadino verrà collocato in una lista d'attesa la cui trasparenza è garantita dal responsabile dell'UVI.





## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Art. 6 - Posti letto**

1. Con la presente si convenzionano n. \_\_\_\_\_ PL inseriti in moduli da almeno 20 PL ove deve essere garantita una adeguata organizzazione degli spazi e delle prestazioni.
2. La Residenza Protetta deve garantire la disponibilità di PL per cicli di ricovero temporaneo programmato della durata massima di 30 giorni (prorogabile per ulteriori 30 giorni per documentate esigenze), con funzione di sollievo alla famiglia. Sono possibili altresì cicli di ricovero temporaneo ripetuti nell'arco dell'anno, compatibilmente con la disponibilità dei posti letto della Residenza Protetta e la garanzia di possibilità di accesso per i nuovi richiedenti.

**Art. 7 - Modello organizzativo**

1. La Residenza Protetta può erogare le prestazioni previste dai requisiti minimi organizzativi per la autorizzazione sia in forma diretta che indiretta. Per forma diretta di erogazione si intendono le prestazioni del livello assistenziale convenzionale erogate direttamente dalla struttura e remunerate all'interno della tariffa. Per forma indiretta di erogazione si intendono invece le prestazioni del livello assistenziale convenzionale erogate dalla zona territoriale o altro ente e recuperate dalla tariffa.
2. La Residenza Protetta si avvale delle professionalità necessarie per lo svolgimento delle funzioni proprie con riferimento a quanto previsto dal Regolamento Regionale 8 marzo 2004, n. 1, e sue successive modifiche ed integrazioni.
3. La Residenza Protetta dispone di attrezzature idonee alla tipologia degli ospiti ed a norma con le disposizioni vigenti in materia con riferimento a quanto previsto dal Regolamento Regionale 8 marzo 2004, n. 1, e sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Agli ospiti della Residenza Protetta si applica la normativa vigente per le prestazioni di assistenza protesica previste dal D.M. 332/99, in analogia ai cittadini assistiti al proprio domicilio.
5. Agli ospiti della Residenza Protetta si applica la normativa vigente per l'assistenza farmaceutica a distribuzione diretta, esclusi i farmaci di fascia "C" e "C bis", secondo le modalità distributive del prontuario ospedale-territorio adottato dalla Zona Territoriale.

**Art. 8 - Responsabili delle attività**

1. Alla Zona Territoriale spetta, nella persona del Direttore di Distretto, la verifica della corretta applicazione della convenzione, per quanto attiene lo sviluppo e la attuazione del percorso assistenziale elaborato dall'UVI.
2. All'Ambito Territoriale Sociale spetta, nella persona del Coordinatore di Ambito o suo delegato, la verifica periodica del mantenimento dei requisiti minimi autorizzativi ai sensi della L.R. 20/02 e del regolamento attuativo.
3. Alla Residenza Protetta, nella persona del Responsabile, spetta l'incombenza della erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, fatte salve le responsabilità riconducibili al singolo professionista.



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Art. 9 - Pianificazione delle attività**

1. Il Responsabile di struttura ai sensi del Regolamento Regionale 8 marzo 2004, n. 1, e sue successive modifiche ed integrazioni:
  - sovrintende alla organizzazione della struttura e si fa carico di tutte le necessità inerenti il suo buon funzionamento, sia sotto l'aspetto assistenziale che amministrativo, e in particolare della registrazione e trasmissione di tutte le attività del personale, da cui derivi un onere economico alla Zona Territoriale
  - è il responsabile degli adempimenti relativi al Flusso Assistenziale Regionale (FAR), comprensivo della trasmissione dell'elenco nominativo degli ospiti presenti, nel relativo mese, alla Zona Territoriale;
  - provvede a definire e a trasmettere i piani di lavoro assunti nella organizzazione della struttura;
  - si fa carico altresì del monitoraggio e della documentazione delle attività; della rilevazione delle presenze degli ospiti e del personale; della rilevazione e trasmissione dei dati richiesti dalla ASUR e dalla Regione; della rilevazione dei dati necessari al Sistema RUG (Resource Utilization Groups) e del relativo invio nelle forme e nei tempi concordati;
  - vigila sull'andamento delle attività svolte dagli operatori e sulla compilazione corretta e completa della documentazione clinica e assistenziale.
  - attiva forme di collaborazione con associazioni di volontariato per attività di supporto, socializzazione e interazione con il territorio.

**Art. 10 - Il ruolo del Medico di Medicina Generale**

1. La Residenza Protetta è equiparata al domicilio per cui valgono nell'assistenza primaria tutte le norme riconducibili all'assistenza domiciliare dei cittadini.
2. In particolare:
  - il Medico di Medicina Generale (MMG) ha la responsabilità clinica del proprio paziente e si prende cura della continuità terapeutica;
  - l'accesso del Medico di Medicina Generale avviene secondo quanto programmato nell'UVI rispetto al PAI;
  - il Medico di Medicina Generale è tenuto inoltre ad assicurare visite ed interventi anche in situazioni non programmate, come in caso di urgenza, con le stesse modalità previste a domicilio dal vigente Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale e relativi Accordi Integrativi Regionali;
  - la continuità assistenziale e l'emergenza territoriale assicurano l'attività per i casi di loro competenza.
3. Nelle strutture ad alta complessità organizzativa ed assistenziale, il Direttore del Distretto, nell'ambito della contrattazione locale, può attivare modalità di collaborazione con i MMG che ne assicurino la presenza giornaliera programmata.

**Art. 11 - Piano di Assistenza Individualizzato**

1. La Residenza Protetta sviluppa e applica, per ogni utente, il PAI predisposto dall'UVI, nelle



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

modalità indicate dal Regolamento Regionale 8 marzo 2004, n. 1, e sue successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 12 - Carta dei Servizi**

1. La Residenza Protetta adotta la Carta dei Servizi, concordando con il Direttore del Distretto le parti che hanno attinenza con le attività sanitarie, nel rispetto dei contenuti riportati nel Regolamento Regionale 8 marzo 2004, n. 1, e sue successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 13 - Modalità di accesso dei familiari e delle associazioni di volontariato**

1. Le visite dei familiari ed amici saranno favorite con un ampio orario di accesso sempre nel rispetto degli orari di riposo degli ospiti e della organizzazione del lavoro degli operatori.
2. A tale scopo saranno concordati tra il Responsabile della Residenza Protetta, il Direttore del Distretto e il Coordinatore d'Ambito, sentite le esigenze degli ospiti e dei loro familiari, gli orari di visita e ne sarà dato il dovuto risalto mediante affissione di tali orari nei punti accessibili al pubblico e nella "Carta dei servizi".
3. Premesso che l'apporto ed il coinvolgimento delle associazioni di volontariato costituiscono una risorsa per la Residenza Protetta e per gli ospiti, verrà concordato un piano di attività da svolgere con e per gli ospiti, che permetta una collaborazione proficua ai fini di un miglioramento delle condizioni psico-fisiche degli stessi.

**Art. 14 - Standard assistenziali**

1. La Residenza Protetta deve essere in grado di garantire ai propri ospiti gli standard minimi assistenziali (assistenza infermieristica e OSS) previsti dal Regolamento Regionale 8 marzo 2004, n. 1, e sue successive modifiche ed integrazioni.
2. Il percorso di allineamento definito dall'accordo di cui alla DGRM 1230/10 relativo ai Posti Letto convenzionati attualmente per 50' pro capite pro die ha individuato i seguenti livelli assistenziali per il periodo di vigenza della presente convenzione:

|                            |                                    |                        |
|----------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Da 01/10/2010 a 31/12/2010 | 63' assistenza pro capite pro die  | 13' ass. inf. + 50'OSS |
| Da 01/01/2011 a 31/12/2011 | 72' assistenza pro capite pro die  | 15' ass. inf. + 57'OSS |
| Da 01/01/2012 a 31/12/2012 | 88' assistenza pro capite pro die  | 18' ass. inf. + 70'OSS |
| Da 01/01/2013 a 31/12/2013 | 100' assistenza pro capite pro die | 20' ass. inf. + 80'OSS |

3. Il rispetto degli standard assistenziali e infermieristici deve essere documentato attraverso la pianificazione dei turni di servizio, la rendicontazione oraria e la descrizione dei piani di attività di ogni figura professionale impiegata.
4. La tariffa giornaliera di riferimento a regime, individuata complessivamente in 66,00 € fino alla ridefinizione del Sistema tariffario prevista dalla DGRM 1230/10, comprende il rispetto dei requisiti minimi strutturali e organizzativi previsti dal regolamento 1/2004.
5. Gli standard assistenziali, relativi alla situazione a regime, determinati con riferimento ad un modulo di 20 Posti Letto, vengono specificati come segue:



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

| Prestazioni assistenziali              |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Personale sanitario</b>             | Infermiere: 400 minuti al giorno                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Coordinatore del servizio</b>       | 180 minuti al giorno                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Personale assistenziale</b>         | OSS: 1600 minuti al giorno                                                                                                                                                                                                                          |
| Vitto e alloggio                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Alloggio</b>                        | Sistemazione in camera a due letti con bagno come da Regolamento Regionale 8 marzo 2004, n. 1, e sue successive modifiche ed integrazioni                                                                                                           |
| <b>Pasti</b>                           | Colazione - Pranzo e Cena: scelta tra 2 Primi e 2 Secondi - Contorni di stagione - Frutta - Bevande                                                                                                                                                 |
| <b>Pulizie</b>                         | Pulizie ordinarie: 2 passaggi, 1 al mattino presto, + ripasso bagni in tarda mattinata, 1 al pomeriggio<br>Pulizie straordinarie: 1 volta al mese è prevista la pulizia completa dei vetri, sopra gli armadi, completa sanificazione dei bagni ecc. |
| <b>Lavanderia e guardaroba</b>         | Cambio di lenzuola: 1 ogni 2 gg + al bisogno                                                                                                                                                                                                        |
| Gestione servizio                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Personale per gestione servizio</b> |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ausiliario                             | 130 minuti al giorno                                                                                                                                                                                                                                |
| Operatorie Tecnico generico            | 90 minuti al giorno                                                                                                                                                                                                                                 |

6. Negli Allegati A alla presente convenzione si riportano eventuali prestazioni aggiuntive a carico del cittadino:
- prestazioni aggiuntive considerate come supplementari alla tariffa di riferimento perché inerenti il livello assistenziale (e la loro valorizzazione), addebitate al soggetto accolto in caso di erogazione;
  - prestazioni aggiuntive (e la loro valorizzazione) rendicontate e addebitate al soggetto accolto, in caso di erogazione, come prestazione extra-tariffa, in quanto costituiscono intervento esclusivo di miglioramento del confort alberghiero o prestazione extra accreditamento o su richiesta del paziente.

**Art. 15 - Tariffa giornaliera - quota a carico SSR -**

1. La DGRM 1230/10 definisce la progressione dell'allineamento della quota a carico del SSR della tariffa relativa ai posti letto convenzionati attualmente per 50 minuti pro capite pro die, secondo lo schema seguente:

| Periodo                    | Quota a carico SSR | Quota inflazione programmata |
|----------------------------|--------------------|------------------------------|
| Da 01/10/2010 a 31/12/2010 | € 20,82            | € 0,26                       |
| Da 01/01/2011 a 31/12/2011 | € 23,85            | € 0,36                       |
| Da 01/01/2012 a 31/12/2012 | € 29,11            | € 0,45                       |
| Da 01/01/2013 a 31/12/2013 | € 33,00            | € 0,51                       |

2. I valori verranno quantificati precisamente con atti regionali successivi.
3. La DGRM 1230/10 condiziona la corresponsione della quota a carico del SSR della tariffa giornaliera al valore della quota di partecipazione del cittadino per l'anno 2009 distinguendo tre tipologie di strutture:



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- A - Strutture con quota di partecipazione del cittadino fino a 33,00 €  
B - Strutture con quota di partecipazione del cittadino da 33,00 € a 41,25 €  
C - Strutture con quota di partecipazione del cittadino superiore a 41,25 €

4. La struttura di cui alla presente convenzione ricade nella tipologia \_\_\_\_\_, per cui, in applicazione della DGRM 1230/10, per il periodo di vigenza della presente convenzione, la quota a carico del SSR è modulata come segue:

| Quota a carico del SSR 2010 (gen/set) | Quota a carico del SSR 2010 (ott/dic) | Quota a carico del SSR 2011 | Quota a carico del SSR 2012 | Quota a carico del SSR 2013 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                       |                                       |                             |                             |                             |

*N.B. Inserire i valori corrispondenti alla singola Residenza Protetta in base al Piano regionale di convenzionamento*

5. Per i PL attualmente convenzionati a 100' o 120' pro capite pro die, non soggetti all'allineamento per effetto della DGRM 1230/10, la quota a carico del SSR viene definita secondo seguenti tariffe giornaliere:
- degenza ordinaria ospite non autosufficiente con 100 minuti di assistenza: € 33,00
  - degenza ordinaria ospite non autosufficiente affetto da demenza con 120 minuti di assistenza: € 40,00
6. La Zona Territoriale, salvo il caso in cui la stessa fornisca totalmente o parzialmente, in forma diretta l'assistenza infermieristica e OSS, corrisponderà le quote previste sulla base delle effettive presenze giornaliere.
7. Il riepilogo complessivo dei valori economici della presente convenzione è riportato negli Allegati B, che vanno compilati nelle tabelle di pertinenza.

**Art. 16 - Tariffa giornaliera - quota a carico dell'ospite -**

1. La DGRM 1230/10 dispone la riduzione progressiva della quota a carico dell'ospite sulla base dell'incremento della quota a carico SSR e distingue la definizione della quota a carico dell'ospite in relazione a tre tipologie di strutture differenziate in base alla quota di partecipazione del cittadino per l'anno 2009:

- A - Strutture con quota di partecipazione del cittadino fino a 33,00 €  
B - Strutture con quota di partecipazione del cittadino da 33,00 € a 41,25 €  
C - Strutture con quota di partecipazione del cittadino superiore a 41,25 €

2. La struttura di cui alla presente convenzione ricade nella tipologia \_\_\_\_\_, per cui, in applicazione della DGRM 1230/10, per il periodo di vigenza della presente convenzione, la quota a carico dell'ospite è modulata come segue:

| Quota di partecipazione del cittadino 2010 (gen/set) | Quota di partecipazione del cittadino 2010 (ott/dic) | Quota di partecipazione del cittadino 2011 | Quota di partecipazione del cittadino 2012 | Quota di partecipazione del cittadino 2013 |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                      |                                                      |                                            |                                            |                                            |

*N.B. Inserire i valori corrispondenti alla singola Residenza Protetta in base al Piano regionale di convenzionamento*



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

3. Nel caso la Residenza Protetta già eroghi assistenza per 100' pro capite pro die per i PL convenzionati per 50' pro capite pro die, il cittadino pagherà la quota di partecipazione dovuta per il 2009 diminuita, progressivamente, degli importi di incremento della quota sanitaria (€ 4,82 al giorno per gli ultimi due mesi del 2010, € 3,03 al giorno per il 2011, € 5,26 al giorno per il 2012, € 3,89 al giorno per il 2013).

**Art. 17 - Conservazione del posto**

1. Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale il posto sarà conservato fino alla dimissione eccetto che, a seguito di valutazione dell'UVI, non sia stabilito un ricovero presso un altro tipo di struttura residenziale; per eventuali ricoveri in RSA la durata massima per cui sarà conservato il posto è di 60 gg.
2. In caso di assenza volontaria, debitamente documentata, il posto viene conservato per un massimo di n. 15 giorni complessivi nell'anno.
3. Nei giorni di assenza con conservazione del posto, la Zona Territoriale corrisponderà alla Residenza Protetta: il 50% della quota a proprio carico della retta di degenza mentre l'ospite, per i giorni di ricovero in ospedale o in RSA, è tenuto a corrispondere la quota del 50%.

**Art. 18 - Controlli e verifiche**

1. Con periodicità verranno effettuati, da parte del personale della Zona Territoriale competente assieme al personale dell'Ambito Territoriale Sociale, dei sopralluoghi per il controllo del buon andamento della struttura, relativamente agli aspetti alberghieri, assistenziali e sanitari.
2. Tali controlli prenderanno in considerazione anche le condizioni igienico-sanitarie della struttura e il rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro.
3. Verranno inoltre fatte, anche queste periodicamente, delle verifiche sullo stato di salute degli ospiti.
4. Ai componenti dei Tavoli zionali di monitoraggio di cui alla DGR 1493/08 e Decreto 5/S04 del 27/01/09 sono garantite le opportunità di verifica della corretta applicazione della presente convenzione.

**Art. 19 - Rendicontazione e debito informativo**

1. Il pagamento delle tariffe avverrà entro 90 giorni, a seguito di rendicontazione, da parte della Residenza Protetta, delle effettive giornate di degenza degli ospiti.
2. La rendicontazione dovrà essere presentata entro il 15° giorno del mese successivo a quello oggetto del pagamento.
3. La firma della convenzione implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo, di cui all'articolo successivo, utilizzando l'applicativo predisposto dall'ASUR: E-Grouper - Flusso Informativo Residenziale e Semiresidenziale Regione Marche.
4. I pagamenti sono subordinati all'assolvimento del debito informativo, di cui all'articolo successivo.

**Art. 20 - Compilazione modulo Flusso Assistenziale Regionale (FAR) e valutazioni periodiche dell'attività assistenziale (Sistema RUG)**

1. L'attività residenziale è documentata e monitorata obbligatoriamente attraverso:
  - la compilazione del modulo del Flusso Assistenziale Regionale (FAR) definito dal D.M.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

17/12/08 del Ministero della Salute;

- l'applicazione del Sistema RUG (Resource Utilization Groups).
2. L'efficacia dell'attività assistenziale è altresì valutata, in relazione anche agli esiti, attraverso il monitoraggio dei seguenti indicatori:
- Mantenimento e recupero delle autonomie funzionali;
  - Insorgenza e guarigione delle piaghe da decubito;
  - Incidenza delle cadute;
  - Applicazioni di protocolli per la contenzione;
  - Incidenza del ricorso all'emergenza sanitaria;
  - Altri indicatori concordati tra il Responsabile di Residenza Protetta, il Direttore di Distretto, il Coordinatore dell'Ambito Territoriale Sociale.

**Art. 21 - Qualità percepita**

1. Ai fini di valutarne il gradimento e tarare eventuali interventi sulle aspettative e le esigenze degli stessi sarà somministrato, mediamente con frequenza annuale, a ciascun ospite della Residenza Protetta, o suo familiare, un questionario che indaga i seguenti aspetti della struttura: organizzazione; personale; procedure; assistenza.

**Art. 22 - Aggiornamento e formazione del personale**

1. Saranno garantiti, da parte della Residenza Protetta, cicli periodici di aggiornamento e formazione specifica al personale socio-assistenziale in servizio, da realizzarsi al di fuori dell'attività di assistenza agli ospiti e quantificabile in almeno n. 10 ore annuali pro capite e sarà favorita la partecipazione di detto personale alle attività di formazione e seminari promosse dalla Zona Territoriale e che abbiano attinenza con le specifiche attività professionali.

**Art. 23 - Durata**

1. La presente convenzione ha validità dal 01/10/2010 al 31/12/2012.
2. Per gli anni successivi al 2012 si procederà con atti separati.
3. Per il periodo 01/01/2010 - 30/09/2010 si intende prorogata la convenzione sottoscritta per l'anno 2009.

**Art. 24 - Recesso**

1. Il recesso, possibile da entrambi le parti, è comunicato con un preavviso di 60 giorni rispetto alla data della richiesta cessazione dell'accordo.

Letto, approvato e sottoscritto.

(Luogo), li \_\_\_\_\_





## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Allegati A - Eventuali prestazioni aggiuntive a carico del cittadino**

**Allegato A.1 :** Prestazioni aggiuntive, supplementari alla tariffa di riferimento, inerenti il livello assistenziale

| Tipologia prestazioni                  | Descrizione prestazione | Valorizzazione<br>(in € al giorno) |
|----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| <b>Prestazioni assistenziali</b>       |                         |                                    |
| <i>Personale sanitario</i>             | Infermiere:             |                                    |
| <i>Personale assistenziale</i>         | OSS:                    |                                    |
| <b>Vitto e alloggio</b>                |                         |                                    |
| <i>Alloggio</i>                        |                         |                                    |
| <i>Pasti</i>                           |                         |                                    |
| <i>Pulizie</i>                         |                         |                                    |
| <i>Lavanderia e guardaroba</i>         |                         |                                    |
| <b>Gestione servizio</b>               |                         |                                    |
| <i>Personale per gestione servizio</i> |                         |                                    |
| <i>Altro:</i>                          |                         |                                    |
| <i>Altro:</i>                          |                         |                                    |

Per la valorizzazione delle prestazioni aggiuntive elencate nell'Allegato A.1 tener presente il comma 3 dell'Art. 17 della presente convenzione che si riporta interamente:

3. Nel caso la Residenza Protetta già eroghi assistenza per 100' pro capite pro die per i PL convenzionati per 50' pro capite pro die, il cittadino pagherà la quota di partecipazione dovuta per il 2009 diminuita, progressivamente, degli importi di incremento della quota sanitaria (€ 4,82 al giorno per gli ultimi due mesi del 2010, € 3,03 al giorno per il 2011, € 5,26 al giorno per il 2012, € 3,89 al giorno per il 2013).

**Allegato A.2:** Prestazioni aggiuntive, in quanto costituiscono intervento esclusivo di miglioramento del confort alberghiero o prestazione extra accreditamento o su richiesta del paziente

| Tipologia prestazioni                  | Descrizione prestazione | Valorizzazione<br>(in € al giorno) |
|----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| <b>Prestazioni assistenziali</b>       |                         |                                    |
| <i>Personale sanitario</i>             | Infermiere:             |                                    |
| <i>Personale assistenziale</i>         | OSS:                    |                                    |
| <b>Vitto e alloggio</b>                |                         |                                    |
| <i>Alloggio</i>                        |                         |                                    |
| <i>Pasti</i>                           |                         |                                    |
| <i>Pulizie</i>                         |                         |                                    |
| <i>Lavanderia e guardaroba</i>         |                         |                                    |
| <b>Gestione servizio</b>               |                         |                                    |
| <i>Personale per gestione servizio</i> |                         |                                    |
| <i>Altro:</i>                          |                         |                                    |
| <i>Altro:</i>                          |                         |                                    |





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Allegati B - Valori economici complessivi e importo massimo della convenzione per la quota a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR)**

**Allegato B.1: Riepilogo Posti Letto convenzionati**

|                           |                                     |    |  |
|---------------------------|-------------------------------------|----|--|
| Zona Territoriale:        |                                     |    |  |
| Distretto:                |                                     |    |  |
| Denominazione struttura:  |                                     |    |  |
| Ente Gestore:             |                                     |    |  |
| Posti Letto Convenzionati | (a) 50' in allineamento             | n. |  |
|                           | (b) 100'                            | n. |  |
|                           | (c) 120'                            | n. |  |
|                           | (d) Art. 4 comma 2 (ad esaurimento) | n. |  |
|                           | (e) Totale                          | n. |  |

**Allegato B.2: Tipologia e valorizzazione dell'assistenza sanitaria eventualmente fornita in forma diretta dalla Zona Territoriale**

| Tipologia di assistenza    | Quantificazione prestazioni per giorno (a) | Valorizzazione per PL (b) | Valorizzazione complessiva per giorno (c)=(b)* N. PL |
|----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Assistenza infermieristica |                                            |                           |                                                      |
| OSS                        |                                            |                           |                                                      |
| Altro - specificare:       |                                            |                           |                                                      |
| Totale                     |                                            |                           |                                                      |
| (d) Valore base annua      |                                            |                           |                                                      |

**Allegato B.3: Tariffa giornaliera corrisposta nel caso siano presenti nella struttura soggetti di cui al secondo comma dell'Art. 4**

| Tipologia soggetto                                                       |                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| 1)                                                                       | Quota sanitaria a carico SSR per P.L.  |  |
|                                                                          | Quota a carico dell'ospite:            |  |
| 2)                                                                       | Quota sanitaria a carico SSR: per P.L. |  |
|                                                                          | Quota a carico dell'ospite:            |  |
| (a) Valore su base annua della quota sanitaria relativa al comma 2 Art.4 |                                        |  |



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Allegato B.4:** Riepilogo del progressivo allineamento della quota sanitaria per i Posti Letto convenzionati nel 2010 per 50' pro capite pro die

| <i>Periodo</i> | <i>Quota a carico del SSR per PL (a)</i> | <i>N. Posti Letto convenzionati nel 2010 per 50' pro capite pro die (b)</i> | <i>Valore complessivo delle prestazioni sanitarie relativo al periodo (c)=(a)*(b)</i> |
|----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2010 (gen/set) |                                          |                                                                             |                                                                                       |
| 2010 (ott/dic) |                                          |                                                                             |                                                                                       |
| 2011           |                                          |                                                                             |                                                                                       |
| 2012           |                                          |                                                                             |                                                                                       |
| 2013           |                                          |                                                                             |                                                                                       |

**Allegato B.5:** Riepilogo della quota sanitaria per i Posti Letto convenzionati per 100' e 120' pro capite pro die

| <i>Minuti di assistenza</i> | <i>Quota a carico del SSR per PL (a)</i> | <i>N. Posti Letto convenzionati (b)</i> | <i>Valore complessivo delle prestazioni sanitarie su base annua (c)=(a)*(b)</i> |
|-----------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 100 minuti                  |                                          |                                         |                                                                                 |
| 120 minuti                  |                                          |                                         |                                                                                 |

4



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Allegato B.6:** Riepilogo quota sanitaria per Posti Letto convenzionati al netto dell'eventuale assistenza diretta fornita dalla Zona Territoriale

| Periodo        | Quota sanitaria per i P.L. convenzionati, relativa al periodo |                       |                       |                                | Valore quota sanitaria riconosciuta alla Residenza Protetta, relativo al periodo<br>(e) = (a)+(b)+(c)+(d) |
|----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 50' in allineamento<br>(a) = (c) B.5                          | 100'<br>(b) = (c) B.6 | 120'<br>(c) = (c) B.6 | comma 2 Art. 4<br>(d) = (a)B.3 |                                                                                                           |
| 2010 (gen/set) |                                                               |                       |                       |                                |                                                                                                           |
| 2010 (ott/dic) |                                                               |                       |                       |                                |                                                                                                           |
| 2011           |                                                               |                       |                       |                                |                                                                                                           |
| 2012           |                                                               |                       |                       |                                |                                                                                                           |
| 2013           |                                                               |                       |                       |                                |                                                                                                           |

**Allegato B.7:** Importo massimo della convenzione per la quota a carico del SSR

| Periodo        | Valore quota sanitaria riconosciuta alla Residenza Protetta, relativo al periodo<br>(a) = (e)B.6 | Valore eventuale assistenza sanitaria diretta della Z.T.<br>(b) = (d)B.2 | Valore massimo della convenzione, relativo al periodo<br>(c) = (a) - (b) |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2010 (gen/set) |                                                                                                  |                                                                          |                                                                          |
| 2010 (ott/dic) |                                                                                                  |                                                                          |                                                                          |
| 2011           |                                                                                                  |                                                                          |                                                                          |
| 2012           |                                                                                                  |                                                                          |                                                                          |
| 2013           |                                                                                                  |                                                                          |                                                                          |